{mosimage} **Interessante per avvocati part time che intendono districarsi tra incompatibilità d'origine ordinistica e d'origine impiegatizia.** Con gli enti pubblici possono intercorrere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale ma nell'uno e nell'altro caso deve esser contenuta la spesa e devono essere utilizzate procedure paraselettive di selezione...

Interessante per avvocati part time che intendono districarsi tra incompatibilità d'origine ordinistica e d'origine impiegatizia. Con gli enti pubblici possono intercorrere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale ma nell'uno e nell'altro caso deve esser contenuta la spesa e devono essere utilizzate procedure paraselettive di selezione. La Corte dei conti non ha assunto una posizione univoca circa la necessità, anche per la conclusione di un rapporto di co.co.co., del requisito della elevata professionalità: la Sezione regionale di controllo della Toscana non ritiene necessario tale requisito (parere n. 7/2006) mentre lo ritiene necessario la Sezione regionale di controllo del Piemonte (parere n. 3/2007) che, sul punto, concorda con il Ministero dell'iInterno e col Dipartimento della Funzione pubblica. In generale le limitazioni al conferimento degli incarichi derivano dai vincoli introdotti dal DL 168/2004, da varie finanziarie e poi dal DL 223/2006. I punti critici riguardano innanzitutto la necessità di analitica motivazione sul fatto che nell'ente manchi la professionalità ricercata; in secondo luogo la necessità di analitica motivazione sul fatto che il conferimento dell'incarico sia collegato a una specifica progettualità che giustifichi il mancato ricorso all'attività dei dipendenti, per definizione capaci di svolgere adeguatamente i compiti ordinari d'ufficio. La ragionevolezza della motivazione su tale ultimo aspetto, ovviamente, si misurerà anche con riguardo alla durata prevista del rapporto di collaborazione: quest'ultimo potrà risultare ammissibile se avrà una durata limitata e se solo eccezionalmente sarà prorogato. Spesso i collaboratori chiedono in giudizio la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (o indeterminato) invocando la simulazione e la natura sostanzialmente subordinata del rapporto. A tal fine spesso invocano il fatto che le amministrazioni abbiano loro imposto i vincoli tipici del rapporto subordinato (orario, ferie, dipendenza gerarchica, buono mensa, permessi, carenza d'autonomia, ecc...). Si noti, infine, che è imposta la scelta dei collaboratori con procedure selettive paraconcorsuali anche se le amministrazioni hanno ampia autonomia nel definire nei loro regolamenti tali procedure comparative. Ormai pare superata dalla giurisprudenza la giustificabilità della piena insindacabilità della scelta del collaboratore; si nega l'assoluta discrezionalità fondata su una fiducia meramente dichiarata (e indimostrata nella sua ragionevolezza).